

REGOLAMENTO (CEE) N. 2324/87 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 2409/86 relativo alla vendita di burro all'intervento destinato in particolare ad essere incorporato negli alimenti composti per animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 773/87⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le regole generali relative alle misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1897/87⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7 bis,considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2409/86 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1940/87⁽⁶⁾, fissa la data anteriormente alla quale deve essere stato ammassato il burro posto in vendita dall'organismo di intervento; che per consentire il proseguimento del programma è opportuno posticipare, la data di immagazzinamento del burro avente un tenore di materie grasse inferiore all'82 %;

considerando tuttavia che, allo scopo di permettere che la vendita a prezzo fisso del burro di cui all'articolo 25 del

regolamento (CEE) n. 2409/86 riguardi ancora il burro entrato nell'ammasso prima del 1° gennaio 1985, il presente regolamento deve essere applicabile a decorrere dal 5 agosto 1987;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2409/86, la data « 1° gennaio 1985 » è sostituita dalla data « 1° maggio 1985 ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 5 agosto 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 35.⁽⁵⁾ GU n. L 208 del 31. 7. 1986, pag. 29.⁽⁶⁾ GU n. L 185 del 4. 7. 1987, pag. 31.